

Civile Ord. Sez. 1 Num. 7198 Anno 2019  
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA  
Relatore: CAMPESE EDUARDO  
Data pubblicazione: 13/03/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 4944/2015 r.g. proposto da:

COSTRUZIONI E RESTAURI DE BERNARDIS s.r.l. (cod. fisc. 01664600606), con sede in Frosinone, alla via A. Moro n. 225, e DB GROUP s.r.l. (cod. fisc. 02616230609), con sede in Frosinone, alla via A. Moro n. 245, entrambe in persona del loro amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore*, Gino De Bernardis, rappresentate e difese, giusta procure speciali apposte in calce al ricorso, dagli Avvocati Prof.ri Agostino Gambino e Francesco Gambino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla via dei Tre Orologi n. 14/.

- **ricorrenti** -

**contro**

FABRIZI LAURA (cod. fisc. FBRLRA74P62L780J), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Dario Andreoli e Roberto Colelli Riano, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via G. Ferrari n. 4.

- **controricorrente** -

CPD  
219  
2019

*Campe*



e

FALLIMENTO FORUM s.r.l., FALLIMENTO IMMOBILIARE 49 s.r.l. e  
FALLIMENTO I.C.P. IMMOBILIARE COSTRUZIONI SAN PAOLO s.r.l., in  
persona dei rispettivi curatori; FABRIZI EMANUELA.

- intimati -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il  
27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
28/01/2019 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con scrittura compromissoria, ex art. 806 cod. proc. civ., del 15 maggio 2010, Forum s.r.l. (all'epoca *in bonis*), Laura Fabrizi, Emanuela Fabrizi, la I.C.P. Immobiliare Costruzioni San Paolo s.r.l. e la Immobiliare 49 s.r.l. (anche queste ultime due allora *in bonis*), da una parte, e DB Group s.r.l. e Costruzioni e Restauri De Bernardis s.r.l., dall'altra: *i*) diedero atto della pendenze, tra esse, di dieci controversie (ivi specificamente indicate) nascenti: *a*) dal contratto preliminare di vendita, stipulato il 28 ottobre 2009, con il quale Forum s.r.l. aveva promesso di vendere a Costruzioni e Restauri De Bernardis s.r.l., che aveva promesso di acquistare per sé o per persona da nominare, un complesso immobiliare ubicato in Frosinone, al Viale Europa snc, al prezzo di € 9.100.000,00, oltre IVA, corredato da un'articolata serie di ulteriori pattuizioni; *b*) dal successivo atto di compravendita del 3 dicembre 2009, con cui DB Group s.r.l., designata dalla promittente acquirente, aveva acquistato il suddetto complesso, affidandone, poi, i lavori di completamento a Forum s.r.l., con espressa autorizzazione a subappaltarli ad Immobiliare 49 s.r.l.; *ii*) dichiararono che era loro intenzione far decidere da arbitri il dare e l'avere delle parti in relazione a tutte le reciproche obbligazioni insorte, ragion per cui rimisero ad un

2

*florish*



collegio arbitrale la decisione in ordine ai giudizi predetti nel loro complesso.

1.1. Il nominato collegio arbitrale pronunciò, pertanto, il relativo lodo, munito di formula esecutiva dal Tribunale di Frosinone in data 8/11 giugno 2010 e notificato il 14 giugno 2010.

2. Successivamente, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 maggio/27 giugno 2014, ritenne inammissibile l'impugnazione per nullità proposta, ex art. 828 e ss. cod. proc. civ., da DB Group s.r.l. e Costruzioni e Restauri De Bernardis s.r.l., nei confronti di Laura Fabrizi, Emanuela Fabrizi, della ICP Immobiliare Costruzioni San Paolo s.r.l. (poi fallito in corso di giudizio) e delle curatele dei fallimenti Immobiliare 49 s.r.l. e Forum s.r.l., avverso il lodo predetto.

2.1. In particolare, qualificò l'arbitrato come irrituale, alla stregua dell'interpretazione della menzionata scrittura compromissoria del 15 maggio 2010 e delle concrete modalità con cui il collegio arbitrale aveva ad essa dato esecuzione, e concluse che, giusta i principi desumibili da Cass. n. 6842 del 2011 e da Cass. 24552 del 2013, una siffatta qualificazione imponesse la declaratoria di inammissibilità della proposta impugnazione.

3. Contro questa pronuncia, hanno proposto ricorso per cassazione Costruzioni e Restauri De Bernardis s.r.l. e DB Group s.r.l., affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla sola Laura Fabrizi. Non hanno, invece, svolto difese, in questa sede, Emanuela Fabrizi e le curatele dei fallimenti I.C.P. Immobiliare Costruzioni San Paolo s.r.l., Immobiliare 49 s.r.l. e Forum s.r.l.. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

3.1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:


1) «violazione e falsa applicazione degli artt. 806, 808-ter, 824-bis cod. proc. civ. e 1362 e ss. cod. civ., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)». Ci si duole del fatto che la corte territoriale, dopo avere, in fase di

inibitoria, sospeso la esecutività del lodo seguendo l'orientamento di legittimità secondo cui, per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione proposta, «ciò che conta ... è la natura di quanto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti» (cfr. pag. 37 del ricorso), si era poi pronunciata nel senso di ritenerlo "irrituale", con conseguente inammissibilità della ivi promossa impugnazione, omettendo, peraltro, di fornire «alcuna valida ragione per una qualificazione del lodo diversa da quella data dagli arbitri stessi» (cfr. pag. 38 del medesimo atto). Si evidenzia, in proposito, che gli arbitri avevano qualificato il lodo come "rituale" e che, inoltre, esso conteneva pure statuizioni rivolte alla Conservatoria dei registri immobiliari di cancellare alcune trascrizioni pregiudizievoli, da ritenersi (come riconosciuto dalla stessa decisione della corte capitolina) compatibili con l'equiparazione del lodo alla sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, non anche con una determinazione contrattuale scaturente dall'arbitrato irrituale;

II) «violazione e falsa applicazione degli artt. 806, 808-ter, 824-bis, 825 cod. proc. civ. e 1362 e ss. cod. civ. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.)», sostenendosi l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui, interpretando la volontà delle parti, era giunta alla conclusione che queste ultime avessero voluto dare luogo ad un arbitrato irrituale.

4. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che, con decreto n. 20512/2018, del 27 luglio/3 agosto 2018, il Presidente di questa Sezione ha dichiarato «parzialmente estinto il processo ... limitatamente al ricorso per cassazione proposto da DB Group s.r.l. nei confronti del Fallimento Forum s.r.l.»: tanto sul presupposto che la indicata ricorrente aveva notificato al Fallimento Forum s.r.l. atto di rinuncia al ricorso (a spese compensate).

4.1. Sempre in via pregiudiziale, va evidenziato che, dall'intestazione del ricorso introduttivo, si desume agevolmente che proponenti lo stesso







sono la Costruzioni e Restauri De Bernardis s.r.l. e la DB Group s.r.l., in persona dei rispettivi amministratori unici e legali rappresentanti, per entrambe individuato nella persona di Gino De Bernardis, che ha anche sottoscritto le relative procure *ad litem* in calce al ricorso stesso. La contraria argomentazione di cui alla pagina 31 del controricorso della Fabrizi, e le conseguenze ivi invocate, si rivelano, dunque, prive di fondamento.

5. Venendo al merito, le prospettate doglianze, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connesse, si rivelano infondate alla stregua delle argomentazioni di cui appresso.

5.1. La "scrittura compromissoria" sottoscritta dalle parti il 15 maggio 2010 recava (come agevolmente desumibile dalla decisione oggi impugnata, *in parte qua* riprodotta anche nel ricorso), nell'intestazione, l'indicazione delle odierne parti in causa (Forum s.r.l. era *in bonis*) nonché degli Avvocati Andrea Grande, Fabio Arcese e Diego Cortina, «i quali sottoscrivono la presente scrittura ai fini delle rinunce ai giudizi promossi e pendenti fra le parti, nonché per l'espressa e reciproca autorizzazione alla produzione di documenti scambiati fra le parti e contenenti la dicitura "riservata personale non riproducibile in giudizio" o dicitura similare». Elencava, poi, i giudizi pendenti tra le parti dinanzi al Tribunale di Frosinone, all'esito sancendo che «è intenzione delle parti far decidere da arbitri il dare e l'avere dalle parti in relazione a tutte le reciproche obbligazioni insorte». Prevedeva che «la decisione in ordine ai giudizi innanzi indicati, nel loro complesso, viene rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri» indicati nelle persone ivi specificamente designate da ciascuna delle due parti e quale Presidente. Specificava, inoltre, per quanto qui di interesse, che: *i*) il collegio arbitrale si sarebbe riunito in Vigevano, a partire dalle ore 12 del 17 maggio 2010; *ii*) le parti avrebbero potuto produrre documenti, memorie, ove ritenute necessarie all'integrazione degli atti e della documentazione processuale già acquisita, nonché formulare richieste di

prova, entro e non oltre le ore 17 del giorno 17 maggio 2010; *iii*) le parti erano espressamente autorizzate a depositare comunicazioni, proposte transattive e quant'altro, anche se scambiate riservatamente fra i difensori; *iv*) il collegio arbitrale con l'emanando lodo, avrebbe dovuto «esclusivamente determinare, tenendo presente tutte le obbligazioni delle parti, i rispettivi importi di dare e avere e le inerenti obbligazioni, ivi compresa la determinazione delle rispettive spese legali, indicando i tempi e modalità di ciascun adempimento, che diventerà immediatamente esecutivo e non impugnabile dalle parti»; *v*) il lodo arbitrale doveva essere depositato entro sette giorni decorrenti dal giorno 17 maggio 2010, sarebbe stato immediatamente esecutivo e non impugnabile dalle parti; *vi*) con l'inizio della procedura arbitrale, tutti i giudizi innanzi richiamati, sarebbero stati demandati alla competenza del collegio arbitrale, con espressa esclusione di reviviscenza di quella del Giudice naturale all'esito del deposito del lodo.

5.2. Poiché è stata posta dalle ricorrenti, con le formulate doglianze contro la sentenza della corte distrettuale che ha deciso l'impugnazione avverso il lodo arbitrale, la questione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato *de quo*, questa Suprema Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell'arbitrato medesimo e non limitarsi alla verifica della "tenuta", sotto il profilo motivazionale, della opzione ermeneutica adottata al riguardo dal giudice di merito: invero, la qualificazione dell'arbitrato incide sul problema processuale dell'ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio sia all'attività degli arbitri, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (*cfr.*, *ex multis*, Cass. n. 23629 del 2015; Cass. 24552 del



2013; Cass. n. 7574 del 2011; Cass. n. 178 del 2008; Cass. n. 24059 del 2006; Cass. n. 16718 del 2006; Cass. n. 874 del 1995).

5.2.1. In altri termini, questa Corte, al fine di determinare la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, ha il potere di accertare direttamente, come giudice del fatto (attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l'esclusione di nuove acquisizioni probatorie), la volontà delle parti espressa nella suddetta scrittura compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità della impugnazione della decisione arbitrale (*cf.* in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 23629 del 2015; Cass. n. 26135 del 2013; Cass. n. 3933 del 2008, che richiama l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, espresso a partire dalla decisione n. 3195 del 1969 resa a Sezioni Unite - seguita, tra le altre, da Cass. n. 10705 del 2007, Cass. n. 10935 del 2001, Cass. n. 5527 del 2001, Cass. n. 1191 del 2001, Cass. n. 562 del 2001, Cass. n. 13654 del 2000 - il quale trova fondamento nell'esatta considerazione che il giudizio sull'ammissibilità dell'impugnazione, ossia la decisione su una questione processuale, coincide con l'ambito del giudizio di merito, come avviene per le questioni di giurisdizione e di competenza, che si pongono con uguale contenuto in tutti i gradi del giudizio, sicché ricorrono in relazione a tale accertamento le medesime ragioni per le quali, come si ritiene pacificamente, la Cassazione deve statuire sulla giurisdizione e sulla competenza in base agli atti, senza limitarsi al controllo della decisione del giudice di merito).

5.2.2. Non gioverebbe, quindi, il tentativo di inquadrare le censure formulate dalle ricorrenti nelle violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale e nel difetto di motivazione, e di metterne in dubbio l'ammissibilità poiché riguarderebbero, in realtà, non questioni di legittimità ma il merito della controversia interpretativa insorta tra le parti. Nel caso in esame, non si tratta (soltanto) di procedere all'interpretazione della clausola compromissoria, giacché l'indagine da

compiere sul punto viene a incidere, in primo luogo, su un profilo di carattere processuale, ossia sulla stessa ammissibilità dell'impugnazione per nullità ex artt. 827 e ss. cod. proc. civ..

5.2.3. Peraltro, nell'indagine volta ad individuare la natura dell'arbitrato, oltre che dell'intero contesto della scrittura compromissoria, deve tenersi conto, quale criterio sussidiario di valutazione, della condotta complessiva tenuta delle parti anche nello stesso corso del procedimento arbitrale e successivamente alla pronuncia del lodo, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall'art. 1362 cod. civ. che, come è noto, consente di utilizzare il comportamento complessivo delle parti in via sussidiaria, ove i risultati dell'interpretazione letterale e logico - sistematica non siano appaganti (*cf.* Cass. n. 3933 del 2008).

5.3. Quanto alla distinzione tra le due figure di arbitrato, entrambe riconducibili all'autonomia negoziale ed alla legittimazione delle parti a derogare alla giurisdizione per ottenere una decisione privata della lite (*cf.* le pronunce susseguitesesi a decorrere da Cass., SU, n. 527 del 2000), è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità, che posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impennarsi sul rilievo che, con il primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell'arbitrato irrituale, esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri





come espressione della loro volontà (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 23629 del 2015; Cass. n. 24552 del 2013; Cass. n. 14972 del 2007; Cass. n. 24059 del 2006; Cass. n. 14223 del 2006).

5.4. Alla stregua di detti principi, dunque, va interpretata la scrittura compromissoria di cui si tratta, ed al riguardo ritiene il Collegio, all'esito del suo complessivo esame, che le parti abbiano certamente inteso dare vita ad un arbitrato irrituale.

5.4.1. Ad una siffatta conclusione inducono due, decisive considerazioni riguardanti: l'assenza dell'elemento della terzietà che deve contraddistinguere la figura dell'arbitro rituale; l'oggetto dell'attività concretamente affidata al collegio arbitrale.

5.4.1.1. Quanto alla prima, va ricordato che, se è vero che il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle regole del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale, è parimenti innegabile che lo stesso deve, comunque, essere condotto nel rispetto delle norme di ordine pubblico, che fissano i principi cardine del processo, di rango costituzionale (*cf.* Cass. n. 4808 del 2014; Cass. n. 17099 del 2013; Cass. n. 3917 del 2011; Cass. n. 5274 del 2007), tra i quali certamente rientra, oltre quello del contraddittorio (cui si riferiscono le appena riportate pronunce di legittimità), il rispetto della terzietà del giudice, atteso che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (*cf.* Cass. SU, n. 24153 del 2013. In senso sostanzialmente analogo, si vedano, altresì, le successive Cass. n. 17908 del 2014; Cass. n. 23176 del 2015). Nella specie, come pure condivisibilmente sottolineato dalla decisione impugnata (*cf.* pag. 15-

*lemb*

16), uno dei componenti il collegio arbitrale era l'Avv. Andrea Grande, designato da Forum s.r.l., Immobiliare 49 s.r.l., I.C.P. Immobiliare Costruzioni San Paolo s.r.l., Laura ed Emanuela Fabrizi, tutti soggetti di cui egli pacificamente risultava essere anche difensore, che, dunque, per i propri clienti, sarebbe stato chiamato a sottoscrivere anche la quantificazione del reciproco dare/avere tra i contendenti: circostanza, quest'ultima, sicuramente più coerente con la natura di mera determinazione contrattuale delle contrapposte pretese affidata a quegli stessi soggetti che, quali legali delle parti stesse ed in loro rappresentanza, avrebbero concorso alla determinazione contrattuale richiesta.

5.4.1.2. Circa la seconda, invece, è utile rimarcare (come, ancora una volta condivisibilmente, rilevato dalla corte distrettuale. *Cfr.* pag. 15 della sua sentenza) che alcuni dei giudizi indicati nella suddetta scrittura compromissoria - quelli, cioè, riguardanti i procedimenti cautelari, le istanze di fallimento e le denunce/querele in sede penale - erano palesemente non compromettibili in arbitri, sicché il loro inserimento in quella scrittura, assolutamente inutile in una previsione di arbitrato rituale, ben altro significato assumeva nell'ottica di una determinazione contrattuale deferita agli arbitri, dovendo questi ultimi non già rendere una decisione in sostituzione dell'autorità giudiziaria, bensì stabilire esclusivamente il dare e l'avere tra le parti in relazione ai rapporti negoziali posti a fondamento di tutti i procedimenti allora pendenti, compresi, dunque, quelli non compromettibili in arbitri.

5.4.2. A fronte dell'inequivoca interpretazione della scrittura predetta secondo il dettato dell'art. 1362 e ss. cod. civ., nessuna valenza di segno contrario può attribuirsi a quello che è stato il comportamento del collegio arbitrale (che, giova ribadirlo, sarebbe un mero criterio interpretativo sussidiario), con le scelte procedurali dal medesimo seguite, né, infine, potrebbe giustificarsi il riferimento all'orientamento - recentemente inaugurato da Cass. n. 6909 del 2015, di *favor* nei

*fleur*

confronti dell'arbitrato rituale, atteso che, nella specie, non residuano dubbi sull'effettiva scelta dei contraenti.

5.5. La sancita natura irrituale dell'arbitrato nascente dalla scrittura compromissoria predetta comporta, pertanto, la non impugnabilità, ex art. 827 e ss. cod. proc. civ., del lodo reso dal collegio arbitrale (cfr. Cass. n. 24552 del 2013), e la conseguente correttezza della pronuncia di inammissibilità della corte distrettuale oggi impugnata.

6. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla sola Laura Fabrizi a carico delle società ricorrenti, in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza (nessuna pronuncia necessitando quanto ai rapporti riguardanti le altre parti rimaste solo intime), dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico delle medesime ricorrente, in via solidale, dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta).

#### PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti di Laura Fabrizi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle

spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, in via solidale, da parte delle medesime ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 gennaio 2019.